

REGOLAMENTO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA

(di seguito, per brevità, indicati come “Regolamento Generale” e come “Università”)

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento contiene le norme attuative dello Statuto e le disposizioni necessarie all'assetto funzionale dell'Ateneo, ivi compresi i criteri ai quali informare i regolamenti di competenza di singoli Organi e Strutture.

Il presente Regolamento disciplina:

- a) i principi generali che regolano i rapporti fra gli Organi e le Strutture dell'Università, per garantire il rispetto e l'efficacia delle norme dello Statuto;
- b) i principi generali che presiedono alle funzioni e alle attività degli Organi previsti dallo Statuto;
- c) le modalità di elezione e nomina dei membri degli Organi previsti dallo Statuto;
- d) i principi generali che presiedono al complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca;
- e) i principi e le forme di collaborazione con altre Università o Enti sia pubblici che privati.

ART. 2
OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

Tutte le norme del presente regolamento devono essere intese unitariamente e sono fra loro inscindibili.

Il presente Regolamento è obbligatorio per ogni Organo e per ciascuno dei suoi membri, per ogni Struttura e per tutto il personale, docente e non docente, dell'Università.

TITOLO II
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA CENTRALE

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dal proprio Statuto, l'Università è così articolata:

- a) Organi centrali di governo, indicati all'art. 10, comma 1, dello Statuto, cui spettano le attribuzioni di cui allo Statuto stesso;
- b) Strutture didattiche e di ricerca, costituite dai Dipartimenti di didattica e di ricerca, dotati di Centri dipartimentali ed articolati, ai sensi dello Statuto, in Ambiti di didattica e di ricerca;
- c) Strutture amministrative preposte allo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività istituzionali dell'Ateneo, che possono essere organizzate in Direzioni, Aree, Servizi ed Uffici.

ART. 4

IL RETTORE E LE SUE FUNZIONI

La designazione e la nomina del Rettore hanno luogo rispettivamente, ai sensi dello Statuto, su indicazione dell'Ente Promotore e con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore dura in carica tre anni. La sua nomina può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente comma 1.

La nomina del Rettore può essere revocata con delibera del Consiglio di Amministrazione, ove vi sia espressa richiesta dell'Ente promotore.

Il Rettore rappresenta l'Università a livello istituzionale. Egli conferisce tutti i titoli di studio ed accademici rilasciati dall'Università stessa.

Il Rettore svolge le sue funzioni di governo nel rispetto dello Statuto, secondo gli indirizzi e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore svolge le seguenti funzioni di governo:

- a) sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e di gestione amministrativa dell'Università e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Senato Accademico;
- c) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;
- d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede con atti formali nelle materie di competenza;
- f) emana i Regolamenti secondo quanto disposto dallo Statuto;
- g) favorisce la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti.

Al Rettore competono altresì tutti gli altri compiti che gli sono demandati espressamente dalla legge o dallo Statuto.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Rettore può assegnare specifici incarichi al Pro-rettore, nel rispetto delle norme dello Statuto.

ART. 5

IL PRO-RETTORE E LE SUE FUNZIONI

La designazione e la nomina del Pro-rettore hanno luogo rispettivamente, ai sensi dello Statuto, su indicazione dell'Ente Promotore e con conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Pro-rettore dura in carica tre anni. La sua nomina può essere rinnovata con la procedura di cui al precedente comma 1.

La nomina del Pro-rettore può essere revocata con delibera del Consiglio di Amministrazione, ove vi sia espressa richiesta dell'Ente promotore.

Il Pro-rettore ha funzioni vicarie del Rettore.

Il Pro-rettore, salve diverse disposizioni, è delegato abitualmente a svolgere tutte le funzioni del Rettore concernenti il governo del personale dell'Università ed il funzionamento degli uffici amministrativi.

Il Pro-rettore può essere investito di specifici incarichi dal Rettore con apposito Decreto rettorale, nel rispetto del precedente art. 5 e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

ART. 6

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Legale Rappresentante rappresenta l'Università nei rapporti con i terzi, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei giudizi attivi e passivi dinanzi a tutte le giurisdizioni nonché in eventuali procedimenti arbitrali. In particolare, egli manifesta all'esterno la volontà dell'Università mediante la sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni negoziali e fiscali e mediante il rilascio dei mandati alle liti.

Il Legale Rappresentante esercita la sua attività nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 1387 e ss. Cod. Civ. ed è personalmente responsabile degli atti compiuti al di fuori di uno specifico mandato ricevuto dagli organi competenti a deliberare, secondo le norme dello Statuto, dei regolamenti interni dell'Università e delle istruzioni specificamente ricevute dall'Ente promotore e dal Rettore.

Per il compimento dei propri atti il legale rappresentante deve essere munito di apposita procura.

È vietato il compimento di atti con se stesso ed in conflitto di interessi.

L'incarico di Legale Rappresentante è conferito dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato discrezionalmente in ogni momento nelle stesse forme.

ART. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE SUE FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo dell'Università. Esso provvede alle nomine degli organi di governo, delibera sull'organizzazione delle strutture di didattica e di ricerca, sulla copertura dei posti di ruolo, sull'attribuzione di insegnamenti, e determina la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dallo Statuto.

Le norme per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e per il suo funzionamento sono demandate ad apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio stesso.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono quelle indicate dallo Statuto.

In particolare:

- a) il Consiglio di Amministrazione delibera sull'attivazione o sulla soppressione di strutture didattiche e di ricerca su parere reso dal Senato Accademico entro 30 giorni dalla richiesta. Tale parere non è richiesto qualora la proposta sia stata formulata dallo stesso Senato Accademico.
- b) Il Consiglio di Amministrazione adotta ogni altra delibera prevista dallo Statuto, previo parere reso - entro 30 giorni dalla richiesta - dagli Organi, dalle Strutture o dai soggetti che hanno specifica competenza sulle questioni che formano oggetto di detta delibera ai sensi delle norme statutarie e regolamentari. Tali pareri non sono richiesti qualora la proposta sia stata formulata dagli stessi Organi, Strutture o soggetti competenti in materia;
- c) l'inerzia degli Organi, delle Strutture o dei soggetti di cui alle precedenti lettere non può mai impedire l'adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio stesso fra i propri membri.

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalle loro cariche qualora perdano la qualità di membro del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 11, comma 5, dello Statuto e lo presiede. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo e deve pervenire agli interessati entro dieci giorni dalla data

della seduta, ovvero, in caso di urgenza, entro tre giorni. A tal fine fa fede l'ideonea ricevuta di ricevimento del mezzo di comunicazione prescelto.

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ha funzioni vicarie del Presidente. Nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, quest'ultimo può conferire al Vice-Presidente specifici incarichi.

ART. 9

IL SENATO ACCADEMICO E LE SUE FUNZIONI

Il Senato Accademico è il principale Organo consultivo e di impulso, in relazione alle attività didattiche e di ricerca. Esso è composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Coordinatori dei Consigli degli Ambiti di didattica e di ricerca.

Le norme per la nomina dei membri del Senato Accademico e per il suo funzionamento sono demandate ad apposito Regolamento che verrà emanato dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni proprie del Senato Accademico sono quelle previste dallo Statuto e sono volte a garantire l'autonomia della didattica e della ricerca svolte dall'Università

In particolare, attraverso l'adozione di specifiche delibere, il Senato Accademico formula proposte e rende pareri al Consiglio di Amministrazione con riguardo alle seguenti funzioni ed attività:

- a. sulla programmazione delle attività di didattica e di ricerca, nel rispetto della normativa di legge riguardante i modi ed i tempi di detta programmazione;
- b. sullo sviluppo delle attività e delle strutture di didattica e di ricerca, sia con riferimento a quelle già esistenti che a quelle di futura realizzazione;
- c. sui rapporti, anche convenzionali, con altre Università o Enti di istruzione, formazione e ricerca;
- d. sul reclutamento del personale docente, con le modalità previste dalla legge.

Con riferimento alle altre funzioni ed attività ad esso demandate dallo Statuto, il Senato Accademico può formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione per tramite del Rettore.

Il Senato Accademico può essere investito dell'analisi di specifiche questioni dagli Organi o dalle Strutture dell'Università di cui all'art. 3 del presente Regolamento, al fine di elaborare proposte o di rendere pareri in merito.

Ogni qualvolta renda pareri o formuli proposte ad altri Organi dell'Università, il Senato Accademico deve consultare le Strutture di didattica e di ricerca direttamente competenti sull'oggetto dei pareri o delle proposte, salva la possibilità di procedere direttamente nel caso di loro inerzia.

ART. 10

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo interno preposto al riscontro della regolarità della gestione finanziaria di tutte le Strutture dell'Università.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il Presidente del Collegio medesimo è eletto a maggioranza tra i membri ordinari, previa designazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge la sua attività di controllo attraverso relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, nonché attraverso l'esame delle variazioni di bilancio e della situazione di cassa.

ART. 11

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Il Nucleo di Valutazione raccoglie i dati necessari alla valutazione delle attività didattiche e scientifiche e delle strutture dell'Università e provvede ad esaminarli ed organizzarli al fine di predisporre i rapporti finali di valutazione del costo-rendimento, da sottoporre al parere del Senato Accademico ed all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nazionale di Valutazione, anche al fine di acquisire proposte di miglioramento dell'organizzazione dell'Università.

Il Nucleo di Valutazione esprime la propria analisi attraverso una relazione annuale da predisporre entro il 31 marzo di ogni anno, da sottoporre agli Organi di governo dell'Università e da inviare agli organismi ed alle Amministrazioni competenti.

Il Nucleo di Valutazione è composto da persone particolarmente esperte nei settori della didattica universitaria, della ricerca scientifica, della contabilità e della finanza, dell'organizzazione aziendale e della statistica, il cui numero può oscillare da 3 a 7. Il numero e la composizione del Nucleo di Valutazione sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla revoca degli incarichi di componenti del Nucleo di valutazione conferiti.

ART. 12

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale assiste il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attività giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente promotore.

Il Segretario Generale coordina i servizi e le attività degli uffici amministrativi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'Università, e ne cura l'organizzazione e la gestione, fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari in ordine alle competenze decisionali degli Organi centrali dell'Università ed alle specifiche responsabilità del Coordinatore Amministrativo.

In particolare:

- a. Presiede al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria Generale e sovrintende alle attività degli impiegati di questo Ufficio;
- b. Assicura il necessario raccordo tra la Segreteria Generale e le Segreterie Dipartimentali e dei Corsi di Laurea;
- c. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Rettore e del Pro-rettore, sovrintende alle procedure di valutazione e di selezione dei candidati all'ammissione ai Corsi di studio dell'Università;
- d. Coordina i servizi di immatricolazione e di iscrizione degli studenti;
- e. Nel rispetto delle disposizioni di un apposito Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede all'assegnazione delle borse di studio;
- f. È responsabile dei rapporti con gli studenti e le loro eventuali rappresentanze e provvede al coordinamento delle associazioni studentesche;
- g. È responsabile del funzionamento dei servizi informatici di Segreteria dell'Università e della elaborazione delle statistiche ufficiali;
- h. È responsabile dell'archiviazione e della custodia della documentazione relativa alla carriera universitaria degli studenti;
- i. Provvede al rilascio dei certificati e dei diplomi;
- j. Provvede alla validazione ufficiale degli studi svolti presso l'Università.

Il Segretario Generale riceve indicazioni dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione e opera in collaborazione con gli altri Organi centrali dell'Università; egli risponde al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con voto consultivo e con il compito di redigere i verbali.

ART. 13

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Il Coordinatore Amministrativo coordina le strutture che svolgono le attività finanziarie e contabili ed i servizi tecnici ed ausiliari dell'Università e ne cura l'organizzazione e la gestione.

Il Coordinatore Amministrativo riceve direttive dal Consiglio di Amministrazione. Egli risponde al predetto Consiglio delle attività degli uffici e dei servizi di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dallo Statuto e dagli altri Regolamenti vigenti.

Il Coordinatore Amministrativo è responsabile, per quanto di competenza del suo Ufficio, della corretta attuazione delle direttive impartite dai competenti organi gestionali dell'Università in materia di contabilità e finanza. Egli predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Università, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, e li sottopone all'esame dello stesso Consiglio per l'approvazione.

Il Coordinatore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ente promotore.

ART. 14

IL COORDINATORE ACCADEMICO

In esecuzione delle delibere adottate dagli Organi centrali dell'Università e delle direttive del Rettore e del Pro-rettore, d'intesa con i Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e dei Corsi di studio, il Coordinatore accademico svolge funzioni di coordinamento, impulso, raccordo, proposta e vigilanza in relazione alle attività didattiche e di ricerca dell'Università.

In particolare, il Coordinatore cura i rapporti con la Pubblica Amministrazione attinenti all'istituzione ed all'attivazione dei Corsi di studio; cura l'inserimento dei dati relativi alle attività accademiche negli appositi sistemi informativi all'uopo predisposti; sovrintende al regolare svolgimento delle attività accademiche, comprese quelle relative alla frequenza degli studenti e allo svolgimento delle prove di esame, assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati; attraverso la segreteria dipartimentale cura l'acquisizione degli elaborati e dell'altra documentazione didattica e la loro trasmissione agli organi competenti; fatte salve le competenze dei Nuclei di valutazione, valuta le attività svolte e ne riferisce al Rettore, al Consiglio di Amministrazione ed all'Ente promotore; sovrintende all'elaborazione dei programmi di ricerca e di sviluppo dell'Università e alla stipula delle convenzioni con altre Università ed altre istituzioni private e pubbliche; predispone le relazioni di competenza del Dipartimento e le

trasmette al Consiglio di Amministrazione; sollecita l'adozione delle delibere dei Consigli di Dipartimento, di Ambito e di Corso di laurea da adottare entro termini prestabiliti; rileva riferendone agli Organi competenti le problematiche inerenti all'espletamento delle attività di didattica e di ricerca; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento. Sulla base delle indicazioni fornite dai consigli dei Corsi di Laurea, propone gli acquisti del materiale librario, dei programmi informatici e delle dotazioni strutturali richiesti per l'ottimale svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei limiti delle risorse disponibili; cura la pubblicazione annuale della guida dello studente e dell'ordine degli studi e le altre pubblicazioni a carattere scientifico dell'Università avvalendosi delle apposite strutture amministrative. Predispose il piano delle esigenze strutturali per lo svolgimento dell'attività didattica e lo trasmette al coordinatore amministrativo per gli adempimenti di sua competenza.

Il Coordinatore accademico esamina i registri delle lezioni e delle attività didattiche compilati dai docenti; partecipa alle riunioni del Senato Accademico, dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Ambito e dei Corsi di laurea, senza diritto di voto.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

ART. 15

IL DIPARTIMENTO DI DIDATTICA E DI RICERCA

I Dipartimenti di Didattica e di Ricerca costituiscono le strutture demandate al coordinamento di tutte le attività didattiche e di ricerca dell'Università.

I Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sono articolati in Centri dipartimentali ed in Ambiti di Didattica e di Ricerca, secondo quanto previsto in merito dallo Statuto.

Le funzioni di coordinamento devono essere svolte nel rispetto di criteri di interdisciplinarietà, nella salvaguardia delle specificità scientifiche proprie di ogni Ambito di Didattica e di Ricerca.

I Dipartimenti di Didattica e di Ricerca danno impulso alle attività didattiche e di ricerca nelle discipline di loro competenza e raccordano gli indirizzi adottati dagli Ambiti di Didattica e di Ricerca, ognuno per le proprie competenze funzionali, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari.

Ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sono affidati anche i compiti di monitorare il fabbisogno finanziario ed economico della didattica e della ricerca e di proporre la ripartizione delle relative risorse, salve le competenze del Nucleo di Valutazione.

I Dipartimenti di Didattica e di Ricerca riferiscono annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, con apposite relazioni, sulle attività svolte. Le norme sul funzionamento dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca e dei loro Organi sono demandate ad apposito Regolamento, da emanare con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

IL CONSIGLIO DEI DIPARTIMENTI DI DIDATTICA E DI RICERCA

I Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sono governati da un proprio Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca (di seguito denominato “Consiglio di Dipartimento”) composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e dei Corsi di Studio che ad essi afferiscono. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Segretario Generale o un suo delegato con il compito di redigere il verbale.

Al Consiglio di Dipartimento spettano i compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

In particolare il Consiglio di Dipartimento:

- a) Coordina e verifica lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca attinenti alle discipline ad esso inerenti;
- b) Sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli degli Ambiti e dei Corsi di studio, predispone l'offerta formativa del successivo anno accademico;
- c) Propone al Consiglio di Amministrazione il programma delle ricerche e la ripartizione delle risorse;
- d) Predispone i piani di sviluppo dell'Università che attengono alle discipline ad esso inerenti;
- e) Predispone le convenzioni ed i contratti con altre Università, Istituzioni ed Enti pubblici e privati;
- f) Svolge ogni altra attività ad esso attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti o ad esso affidata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Dipartimento svolge le proprie funzioni sulla base delle richieste e delle proposte avanzate dalle strutture didattiche afferenti al Dipartimento stesso e sottopone le proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Senato Accademico.

Spetta al Rettore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli Consigli di Ambito.

ART. 17

AMBITI DI DIDATTICA E DI RICERCA

Gli Ambiti di Didattica e di Ricerca (di seguito denominati "Ambiti") sono istituiti all'interno dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca ai sensi delle norme dello Statuto.

Ad ogni Ambito afferiscono uno o più Corsi di studio secondo le norme statutarie e regolamentari e le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Agli Ambiti è demandato il coordinamento di tutte le attività di didattica e di ricerca relative ai Corsi di studio che ad essi afferiscono. Il coordinamento deve essere improntato a criteri di interdisciplinarietà, nella salvaguardia delle specificità scientifiche proprie di ogni Corso di Studio afferente.

Per dare impulso alle attività didattiche e alla ricerca nelle discipline e nei settori ad essi afferenti, gli Ambiti, ognuno per le proprie competenze funzionali, formulano proposte ai rispettivi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca.

Le norme per la composizione ed il funzionamento degli Ambiti di didattica e di ricerca, sono demandate al Regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 15.

ART. 18

IL COORDINATORE ED I CONSIGLI DEGLI AMBITI DI DIDATTICA E DI RICERCA

Ogni Ambito è governato da un Consiglio di Ambito di Didattica e di Ricerca (di seguito "Consiglio di Ambito") composto dai Docenti dei Corsi di studio afferenti all'Ambito medesimo.

I Consigli di Ambito dirigono l'attività di ricerca programmata all'interno dell'Ambito ed assicurano l'ottimale impiego delle risorse destinate alle attività didattiche inerenti ai corsi di studio che ad Esso afferiscono.

A tali fini, formulano al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e sentiti i Consigli dei Corsi di laurea interessati, osservazioni e proposte sulle differenziazioni e sulle specificità dei Corsi di laurea afferenti all'Ambito; sulla istituzione di nuovi corsi di studio; sulla modifica o soppressione di quelli attivati all'interno di esso; sullo svolgimento di attività formative comuni ai diversi corsi di studio; sulla copertura dei posti di insegnamento mediante indizione di concorsi a

cattedra, chiamata di docenti, trasferimenti da altre Università, attribuzione di supplenze, affidamenti ed incarichi di docenza e di altre attività formative, anche a contratto.

I Consigli di Ambito svolgono altresì ogni altra funzione ad essi demandata dal Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.

La prima seduta del Consiglio di Ambito è convocata dal Senato Accademico che ne predispone anche l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Ambito è presieduto da un Coordinatore dell'Ambito medesimo, designato dal Consiglio di Amministrazione, a cui compete la supervisione ed il coordinamento delle attività di didattica e di ricerca svolte nell'Ambito.

Il Regolamento determina le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Ambito ed i criteri per la validità delle relative delibere.

Spetta in ogni caso al Coordinatore di Ambito fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo conto anche delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Ambito.

A tal fine, i Consigli di Ambito assumono inoltre le funzioni dei Consigli dei Corsi di laurea per quanto attiene alle attività formative comuni, comprese quelle relative alla determinazione degli obiettivi, degli orari delle lezioni e della data degli esami.

ART. 19

CORSI DI LAUREA E RELATIVI CONSIGLI

Ogni Corso di laurea è governato da un Consiglio di Corso di Laurea (di seguito denominato "Consiglio di Corso") composto dai Docenti degli insegnamenti afferenti al Corso. La costituzione del Consiglio di Corso non è prevista laddove al relativo Ambito afferisca un solo Corso, essendo le relative funzioni svolte dal relativo Consiglio di Ambito.

Il Consiglio di Corso è presieduto da un Coordinatore, designato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la supervisione ed il coordinamento delle attività di didattica e di ricerca svolte presso il Corso.

Il Regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 14 disciplina il funzionamento dei Consigli dei Corsi di Laurea e l'articolazione dei servizi generali che fanno capo al Corso medesimo.

Il Regolamento determina in particolare le procedure di convocazione e le norme di svolgimento delle sedute del Consiglio di Corso nonché i criteri per la validità delle relative delibere.

Spetta in ogni caso al Coordinatore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo conto anche delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Corso.

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea sono approvati dal Consiglio di Amministrazione in sede di istituzione dei relativi Corsi.

I Regolamenti dei Corsi di studio disciplinano l'organizzazione delle attività che fanno capo al Corso stesso.

TITOLO IV PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 20

RISPETTO DEI PRINCIPI ISPIRATORI DELL'UNIVERSITÀ

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto al rispetto dei principi ispiratori dell'Università, quali risultano dalle norme statutarie e regolamentari.

ART. 21

PERSONALE DOCENTE

Il personale docente dell'Università si articola come segue:

- a) Professori di ruolo, strutturati nell'organico dell'Università mediante specifiche procedure di concorso o di trasferimento per valutazione comparativa;
- b) Professori a contratto, incaricati di prestare la loro attività didattica e di ricerca mediante specifici contratti d'opera professionale di diritto privato.

I Professori di ruolo dell'Università sono divisi in due fasce:

- a) Professori di prima fascia;
- b) Professori di seconda fascia.

La copertura dei posti di ruolo dei Professori di prima e di seconda fascia, nonché di quelli a contratto, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e su proposta dei Consigli di Ambito interessati.

Il personale docente è inquadrato nei Dipartimenti ed è assegnato all'Ambito di Didattica e di ricerca nel quale si svolgono gli insegnamenti a lui affidati.

Al personale docente vengono affidati gli insegnamenti ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

Il personale docente svolge l'attività di insegnamento nel rispetto degli obiettivi specificati nell'offerta formativa del Corso di studi e degli specifici obiettivi della propria disciplina, nonché in correlazione con gli studi e le ricerche programmate nel Dipartimento di afferenza; contribuisce allo sviluppo dell'attività didattica e di ricerca dell'Università anche attraverso la partecipazione agli Organi collegiali dei quali è componente ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

Al personale docente di ruolo spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Il trattamento economico dei Professori a contratto deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

RICERCATORI

Per ogni Dipartimento di didattica e di ricerca è previsto un ruolo di Ricercatori strutturati nell'organico dell'Università mediante specifiche procedure di concorso ovvero procedure di trasferimento per valutazione comparativa.

I Ricercatori sono assegnati all'Ambito di Didattica e di Ricerca in cui si svolgono gli insegnamenti relativi al settore scientifico-disciplinare in cui hanno acquisito la titolarità.

Ai Ricercatori possono essere affidati, con il loro consenso, insegnamenti ai sensi delle norme vigenti.

La copertura dei posti del ruolo e l'affidamento degli eventuali incarichi di insegnamento dei Ricercatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati.

Ai Ricercatori spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 23

CULTORI DELLA MATERIA

I cultori della materia svolgono le funzioni previste dall'art. 42 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269. In particolare, essi collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di laurea (in quest'ultimo caso in

qualità di supplenti), e nel supporto allo svolgimento di esercitazioni ed attività seminariali.

È escluso lo svolgimento di altre attività a carattere istituzionale.

Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, essendo svolte su base volontaria, e non costituiscono titolo valutabile per l'attribuzione di funzioni didattiche.

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia è deliberata dal Consiglio del Corso di studio, su richiesta dell'interessato, sulla base delle previsioni di apposito Regolamento che specifica i requisiti per il suo conferimento.

La nomina è conferita per un solo anno accademico e può essere rinnovata.

ART. 24

COLLABORATORI ED ESPERTI INFORMATICI E LINGUISTICI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca e su parere del Senato Accademico, può nominare Collaboratori per le attività complementari a quelle di didattica e di ricerca, nonché Esperti informatici e linguistici di madre lingua, da scegliere fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

I Collaboratori e gli Esperti non sono ricompresi nel personale docente e non partecipano agli Organi collegiali di didattica e di ricerca.

Il trattamento contrattuale dei Collaboratori e degli Esperti deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Il personale tecnico ed amministrativo dell'Università è assegnato alle Strutture indicate all'art. 3, lett. c), presente Regolamento, secondo la ripartizione funzionale e gerarchica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale è preposto alla direzione di tutto il personale amministrativo, appartenente agli Uffici di cui è responsabile.

Il Coordinatore Amministrativo è preposto alla direzione di tutto il personale addetto ai servizi tecnici ed ausiliari da lui coordinati.

Il Segretario Generale ed il Coordinatore Amministrativo rispondono al Consiglio di Amministrazione dell'operato del personale da lui dipendente.

Il trattamento contrattuale di tutto il personale tecnico ed amministrativo è preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

ART. 26

RETE DELLE UNIVERSITÀ DELL'ENTE PROMOTORE

Nel rispetto ed in attuazione dei suoi principi ispiratori, l'Università forma con le altre Università e con gli Enti di istruzione, formazione e ricerca istituiti dall'Ente Promotore un sistema a rete, finalizzato allo scambio permanente di esperienze e collaborazioni per la didattica e la ricerca.

I programmi diretti alla realizzazione del sistema a rete di cui al precedente comma, e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

ART. 27

COLLABORAZIONI CON ALTRE UNIVERSITÀ ED ENTI

L'Università realizza rapporti di collaborazione con le altre Università o Enti di istruzione, formazione e ricerca, sia pubblici che privati, per lo svolgimento delle proprie attività di didattica e di ricerca.

I programmi diretti alla realizzazione delle collaborazioni di cui al precedente comma, e le relative modalità di attuazione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

Le collaborazioni dovranno rispettare i principi ispiratori dell'Università, quali risultano dalle norme statutarie e regolamentari.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione prevista dalla normativa vigente.